

Terzo e quarto grado. Ovvero, quando c'è chi cassa la Cassazione

L'adeguamento italiano alle sollecitazioni europee in materia penale. Brevi cenni introduttivi.

Michele Caianiello

Alma Mater Studiorum - Università degli studi di Bologna

1. Introduzione. L'adeguamento dell'ordinamento interno alle sentenze delle Corti europee in materia processuale penale.

Il tema dell'adeguamento delle giurisprudenza interna alle decisioni adottate dalle Corti europee in materia penale è certamente molto vasto, e passibile di analisi sotto diversi profili. Nell'incontro odierno ci si soffermerà principalmente sull'impatto nell'ordinamento italiano di quelle decisioni di recente adottate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di appello – in particolare di condanna pronunciata in appello, a seguito di una assoluzione dell'imputato in primo grado. Prima di addentrarci nella materia, tuttavia, può essere utile un'analisi preliminare sullo stato dei rapporti, in campo processuale, tra le diverse corti – quelle europee da un lato, e quelle nazionali (in particolare la Cassazione) - dall'altro: occorre qui precisare che questa breve introduzione non ambisce a fornire un quadro completo della materia, ma solo a offrire una possibile chiave di lettura.

Anticipando le tesi che verranno sviluppate di seguito, si può dire che il momento attuale pare contrassegnato da un sensibile raffreddamento dei rapporti, nel pur permanente dialogo tra le Corti nazionali e quelle europee.

Per meglio dire, se rimane ormai consolidato che il diritto europeo – sia di origine CEDU che di provenienza UE – costituisce un termine di riferimento e paragone per ogni questione delicata che debba esser decisa in materia processuale penale, tuttavia si avverte una minore propensione nel recepire acriticamente le soluzioni elaborate fuori dall'Italia – a Strasburgo e a Bruxelles (in attesa che su queste ultime si pronunci la Corte di Lussemburgo).

Volendo semplificare l'analisi, adottando delle sintetiche denominazioni, si può

dire che dall'età dell'innocenza e rivoluzionaria, si sia giunti, nel momento attuale, a quella dello scetticismo e della restaurazione (passando attraverso un periodo di riflessione critica, in cui spinte violente all'apertura si sono alternate con chiusure di carattere reattivo).

2. L'età dell'innocenza.

Si può identificare questo periodo - o forse è meglio dire questo approccio ideale e metodologico al tema trattato - con quello avviato con le sentenze gemelle della Corte costituzionale¹, e proseguito con alcune interessanti pronunce adottate dalla Corte di Cassazione. Il riferimento è, in prima battuta, al noto caso Drassich, e alla applicazione analogica dell'art. 625-*bis* c.p.p., al fine di dare attuazione a una richiesta di Strasburgo di riaprire una procedura considerata iniqua nel suo complesso². Ancora, per quanto concerne il versante della Corte costituzionale, alla sentenza n. 317 del 2009, con la quale si finiva

1

¹ Sulle sentenze n. 348 e 349 vedi M. CARTABIA, *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo e l'ordinamento italiano*, cit., p. 49-56; G. ABBADESSA, *Il nuovo rango (sub-)costituzionale della Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, in ius17@unibo.it, 2008, p. 399 s.; A. Ruggeri, *La Cedu alla ricerca di una nuova identità, tra prospettiva formale-astratta e prospettiva assiologico-sostanziale 'inquadramento sistematico* (Nota a C. Cost. 22 ottobre 2007, n. 348 e C. Cost. 22 ottobre 2007, n. 349), in [Diritto pubblico comparato ed europeo](#), 2008, fasc. 1 p. 215 – 220; M. CHIAVARIO, *La "lunga marcia" dei diritti dell'uomo nel processo penale*, in A. BALSAMO – R. E. KOSTORIS (a cura di), *Giurisprudenza europea*, cit., p. 28-31; T. F. GIUPPONI, [Corte costituzionale, obblighi internazionali e "controlimiti allargati": che tutto cambi perché tutto rimanga uguale?](#), in *Forum Quaderni Costituzionali*, 2007, online sul sito www.forumcostituzionale.it; D. TEGA, *Le sentenze della Corte costituzionale nn. 348 e 349 del 2007: la Cedu da fonte ordinaria a fonte "sub-costituzionale" del diritto*, in *Forum Quaderni Costituzionali*, 2007, online sul sito www.forumcostituzionale.it.

Per accenti critici ad un ruolo creativo della Corte costituzionale nel nostro sistema, ruolo che sempre più prenderà vigore alla luce del fenomeno del dialogo tra le Corti, cfr. L. STORTONI, *La Corte costituzionale: un nuovo legislatore?*, in [Ius17@unibo.it](mailto:ius17@unibo.it), 2008, p. 29 s.

2

² Si vedano, senza pretesa di completezza, Cass., Sez. VI, 12 novembre 2008, in *Cass. pen.* 2009, p. 1457 con nota di M. CAIANIELLO *La riapertura del processo ex art. 625 bis c.p.p. a seguito di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Cassazione penale*, 2009, vol. 4, p. 1465 s. e L. De MATTEIS, *Condanna da parte della corte europea dei diritti dell'uomo e revoca del giudicato interno*, p. 1474 s.

per dichiarare illegittima una interpretazione dell'art. 175 c.p.p. elaborata dalla Cassazione in quanto essa avrebbe tradito lo spirito delle idee professate ed applicate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, in materia di giudizio contumaciale e di diritto dell'imputato a prender parte al proprio processo³.

3

³ Si veda a tal proposito la sentenza n. 317 del 2009, con la quale la Corte costituzionale ha sviluppato, in maniera probabilmente decisiva, il percorso avviato nelle menzionate sentenze n. 348 e 349 del 2007. Con questa decisione, la Corte è intervenuta per dichiarare costituzionalmente illegittimo l'art. 175 comma 2 c.p.p. nella parte in cui non consente «la restituzione dell'imputato, che non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento, nel termine per proporre impugnazione contro la sentenza contumaciale, nel concorso delle ulteriori condizioni indicate dalla legge, quando analoga impugnazione sia stata proposta in precedenza dal difensore dello stesso imputato». In questa pronuncia la Corte ha cercato di specificare quali risultino i confini del potere discrezionale riconosciuto al giudice nazionale nell'interpretare una disposizione del proprio ordinamento in coerenza con un principio contenuto nella CEDU. In altre parole, sino a che punto possa "resistere" il giudice statale nel non adeguare l'applicazione di una disposizione normativa nazionale ai principi della convenzione come interpretati dalla Corte EDU. A tale riguardo, la Consulta ha affermato che «Il risultato complessivo dell'integrazione delle garanzie dell'ordinamento deve essere di segno positivo, nel senso che dall'incidenza della singola norma CEDU sulla legislazione italiana deve derivare *un plus di tutela per tutto il sistema dei diritti fondamentali*. Questa Corte non può sostituire la propria interpretazione di una disposizione della CEDU a quella della Corte di Strasburgo, con ciò uscendo dai confini delle proprie competenze, in violazione di un preciso impegno assunto dallo Stato italiano con la sottoscrizione e la ratifica, senza l'apposizione di riserve, della Convenzione ([sentenza n. 311 del 2009](#)), ma può valutare come ed in qual misura il prodotto dell'interpretazione della Corte europea si inserisca nell'ordinamento costituzionale italiano. *La norma CEDU, nel momento in cui va ad integrare il primo comma dell'art. 117 Cost., da questo ripete il suo rango nel sistema delle fonti, con tutto ciò che segue, in termini di interpretazione e bilanciamento*, che sono le ordinarie operazioni cui questa Corte è chiamata in tutti i giudizi di sua competenza. In sintesi, il 'margine di apprezzamento' nazionale può essere determinato avuto riguardo soprattutto al complesso dei diritti fondamentali, la cui visione ravvicinata e integrata può essere opera del legislatore, del giudice delle leggi e del giudice comune, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze» (corsivi nostri).

In forza di tale ricostruzione, si è giunti, come si è detto, a dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 175 comma 2 c.p.p. secondo l'interpretazione elaborata dalle Sezioni Unite della Cassazione, nella decisione del 31 gennaio 2008, Huzuneanu, in CED n. 238472 (cfr. F. LI VOLSI, *Esercizio della potestà di impugnare del contumace dopo la pronuncia sul gravame del difensore diventata esecutiva: una questione aperta*, in *Ind. pen.*, 2008, p. 661 s.). Le Sezioni Unite, infatti, avevano stabilito che, ove il difensore dell'imputato (nella fattispecie contumace e latitante) avesse proposto impugnazione, l'imputato non avrebbe più potuto fruire della restituzione in termini del diritto ad impugnare ex art. 175 comma 2 c.p.p. A tal fine avrebbe ostato l'"unicità" del diritto all'impugnazione, asserto in qualche modo ricavato dall'esigenza di celebrare il processo in tempi ragionevoli. Nel censurare tale soluzione ermeneutica, la Corte costituzionale ha aggiunto che «il diritto di difesa ed il principio di ragionevole durata del processo *non possono entrare in comparazione*, ai fini del bilanciamento, indipendentemente dalla completezza del sistema delle garanzie. Ciò che rileva è esclusivamente la durata del 'giusto' processo, quale delineato dalla stessa norma costituzionale invocata come giustificatrice della limitazione del diritto di difesa del contumace. Una diversa soluzione introdurrebbe una contraddizione logica e giuridica all'interno dello stesso art. 111 Cost., che

In entrambe sembra che l'aspirazione a recepire la soluzione europea sia così forte da imporsi, per così dire, "costi quel che costi". Ecco allora che si può riaprire il processo attraverso l'applicazione analogica di una forma di impugnazione – materia connotata dal principio di tassatività; e ancora, che si può decidere di difendere il diritto dell'imputato a prender parte al proprio processo sebbene ciò finisca in concreto per imporre alla macchina giudiziaria la celebrazione di due processi sulla stessa materia (quello coltivato dall'impugnazione del difensore, mentre l'imputato era contumace, e quello avviato *ex art. 175 c.p.p.* nel momento in cui il condannato è venuto a conoscenza del provvedimento o del procedimento).

Se di nuovo prendiamo il caso Drassich, è facile osservare come, a seguito della sentenza della Corte EDU del 2007, si è incominciato a discutere della razionalità del diverso trattamento riservato dal codice alla questione di fatto e a quella di diritto, proponendosi soluzioni tese ad avvicinare il più possibile i mutamenti dell'uno e dell'altro polo della imputazione⁴. La Cassazione, ha mostrato, in un primo momento, una forte sensibilità al tema, giungendo a considerare come causa di nullità il cambiamento di titolo giuridico operato d'ufficio dal giudice senza prima effettuare la contestazione all'imputato. In quei casi, la soluzione adottata è stata l'annullamento con rinvio, così riconoscendosi che le prerogative delle parti in materia probatoria, ove cambi il tema giuridico del processo, devono essere considerate assimilabili alle trasformazioni in punto

da una parte imporrebbe una piena tutela del principio del contraddittorio e dall'altra autorizzerebbe tutte le deroghe ritenute utili allo scopo di abbreviare la durata dei procedimenti. Un processo non 'giusto', perché carente sotto il profilo delle garanzie, non è conforme al modello costituzionale, quale che sia la sua durata.[...] *È bene chiarire in proposito che un incremento di tutela indotto dal dispiegarsi degli effetti della normativa CEDU certamente non viola gli articoli della Costituzione posti a garanzia degli stessi diritti, ma ne esplicita ed arricchisce il contenuto, innalzando il livello di sviluppo complessivo dell'ordinamento nazionale nel settore dei diritti fondamentali*»(corsivo nostro).

4

⁴ Con diverse sfumature, cfr. R. E. KOSTORIS, *Diversa qualificazione giuridica del fatto in cassazione e obbligo di conformarsi alle decisioni della Corte europea dei diritti umani: considerazioni sul caso Drassich*, in *Giur. it.*, 2009, p. 2514 s.; L. DE MATTEIS, *Diversa qualificazione giuridica dell'accusa e tutela del diritto di difesa*, in A. BALSAMO - R. KOSTORIS, *Giurisprudenza europea e processo penale italiano*, Giappichelli, Torino, 2008, p. 215 s.; M. CAIANIELLO, *Mutamento del nomen iuris e diritto a conoscere la natura e i motivi dell'accusa ex art. 6 C.e.d.u.: le possibili ripercussioni sul sistema italiano*, in *Giust. pen.*, 2008, I, p. 165 s. ; L. PARLATO, *Riapertura del processo iniquo per modifica "viziata" del nomen iuris*, in *Dir. pen. proc.*, 2008, p. 1584 s.; F. ZACCHÉ, *Cassazione e iura novit curia nel caso Drassich*, in *Dir. pen. proc.*, 2009, p. 781 s.

di fatto⁵.

Infine, l'acme del movimento - sia pur raggiunto con una certa riluttanza - appare rappresentato dalla sentenza n. 113 del 2011, con la quale la Corte costituzionale ha introdotto nel codice di procedura penale un nuovo caso di revisione per l'ipotesi in cui la condanna sia dichiarata iniqua dalla Corte EDU⁶. Simile approccio, denotante una apertura incondizionata all'esterno, non pare del tutto essersi esaurito. Se ne trovano tracce di rilievo anche in tempi recenti, ad esempio in alcune decisioni con le quali la Corte costituzionale ha equiparato il mancato o erroneo recepimento di trattati internazionali diversi dalla CEDU alla violazione di quest'ultima⁷. O ancora, nella decisione delle Sezioni Unite

5

⁵ V ad esempio Cass., Sez. VI, 19 febbraio 2010, Fadda, n. 20500, in CED n. 247371. Si dispone che «La garanzia del contraddittorio in ordine alle questioni inerenti alla diversa qualificazione giuridica del fatto deve essere concretamente assicurata all'imputato sin dalla fase di merito in cui si verifica la modifica dell'imputazione[...]. Nel caso in esame, devono applicarsi i medesimi principi affermati nelle sentenze sopra citate, in quanto occorre garantire all'imputato di *interloquire concretamente, sin dalla fase di merito, sulla diversa definizione giuridica del fatto* appropriativo attribuitogli, tenuto conto dell'interesse alla contestazione della nuova qualificazione anche in relazione ai diversi termini di prescrizione dell'originario e meno grave reato di abuso d'ufficio rispetto al peculato. *L'imputato ha potuto contestare per la prima volta la diversa qualificazione giuridica del fatto con il ricorso per cassazione, in questo modo perdendo una fase di merito.*». Ancora, cfr. Cass., Sez. I, 29 aprile 2011, Corsi, n. 18590, in Ced. n. 250275: «È causa di nullità generale a regime intermedio, per violazione del diritto di difesa, la riqualificazione dell'imputazione operata in sentenza senza il previo contraddittorio, per quanto sia più favorevole per l'imputato». V. ancora Cass., 17 febbraio 2012, Finocchiaro, in CED n. 251730.

6

⁶ In materia cfr. M. GIALUZ, *Una sentenza "additiva di istituto": la corte costituzionale crea la "revisione europea"*, in *Cass. pen.*, 2011, p. 3308; S. LONATI, *La Corte costituzionale individua lo strumento per dare attuazione alle sentenze della Corte europea: un nuovo caso di revisione per vizi processuali*, in www.penalecontemporaneo.it; P. GAETA, *Cedu e Corte Costituzionale: una nuova euristica giudiziale?*, in *Giustizia insieme*, 2011, p. 11 s.; G. CANZIO, *Passato, presente (e futuro?) dei rapporti tra giudicato "europeo" e giudicato penale italiano*, in *Leg. pen.*, 2011, p. 465 s.; R. E. KOSTORIS, *La revisione del giudicato iniquo e i rapporti tra violazioni convenzionali e invalidità processuali secondo le rego,e interne*, *ivi*, p. 473 s.; A. RUGGERI, *La cedevolezza della cosa giudicata all'impatto con la Convenzione europea dei diritti umani... ovverosia quando la certezza del diritto è obbligata a cedere il passo alla certezza dei diritti*, *ivi*, p. 481 s.; M. CHIAVARIO, *La Corte costituzionale ha svolto il suo compito: ora tocca ad altri*, *ivi*, p. 495; N. ROMBI, *Riflessioni in tema di revisione del giudicato penale*, in *Riv. dir. proc.*, 2011, p. 1157 s.

7

⁷ Il riferimento è a Corte cost., sent. 23.1.2013, n. 7 (anticipata dalla di poco precedente sent. 15.2.2012, n. 31), con la quale la Corte costituzionale ha, per così dire, aggiornato la nozione di parametro interposto tale da poter condurre a una decisione di illegittimità costituzionale ex art. 117 co. 1 Cost., includendovi anche trattati internazionali diversi dalla Convenzione europea dei diritti

con la quale si è stabilito che nel giudizio di revisione, qualora la Corte d'appello proceda, seppur irritualmente, all'acquisizione del parere del Procuratore generale, dello stesso parere debba essere data comunicazione alla parte richiedente, in modo da consentirle di contraddire sul punto⁸.

3. La riflessione critica

Non molto tempo dopo l'avvio della fase di accentuata apertura al diritto europeo, si incominciano a intravedere segnali di ripensamento, e di messa in discussione di alcune scelte che avevano preso piede in quel primo momento. Diverse le cause di questo movimento a ritroso. Da un lato, e forse per la maggior parte, la ragion di stato, che pare in alcuni casi giocare un ruolo di maggiore rilievo rispetto alla applicazione pura del diritto. Dall'altro, l'esigenza di dare razionalità al nuovo assetto, percepito come disordinato e poco conciliabile con alcuni punti fondanti del nostro sistema.

Nell'alveo della prima linea di tendenza volta al ripensamento, si possono inquadrare i timori sollevati dalla *quaestio* della applicabilità dell'*acquis communautaire* alla CEDU come interpretata dalla Corte. Nel respingere questa possibilità, la Corte costituzionale ha certamente avuto presente anche le incontrollabili conseguenze che si sarebbero ripercosse sul sistema delle fonti, e dunque sulla prevedibilità e certezza del diritto nel suo insieme⁹. Ancora, in

dell'uomo (in entrambe le pronunce menzionate, si trattava della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con l. 27.5.1991, n. 176). Sul punto si veda il commento di V. MANES, *La Corte costituzionale ribadisce l'irragionevolezza dell'art. 569 c.p. ed aggiorna la "dottrina" del "parametro interposto" (art. 117, comma primo, Cost.)*, in www.penalecontemporaneo.it.

8

⁸ Cass., Sez. un., 19.01.2012 (dep. 20.04.2012), n. 15189, Pres. Lupo, Rel. Sandrelli, ric. Dander, in www.penalecontemporaneo.it, con nota di G. ANDREAZZA.

9

⁹ Corte cost., sent. 7-11 marzo 2011, n. 80. La CEDU – proponeva il giudice rimettente – in quanto divenuta fonte dell'Unione europea, dovrebbe applicarsi direttamente: in caso di contrasto con la legge interna, essa dovrebbe prevalere, essendo il giudice nazionale tenuto a disapplicare il diritto interno in contrasto, ex art. 11 Cost. Chiamata a pronunciarsi sulla nuova ipotesi ermeneutica qui riportata, la Corte costituzionale ha rigettato la questione. La Corte, infatti, ha operato una distinzione tra due diversi ambiti: quello in cui tra la C.e.d.u. e la legge nazionale si ponga un'altra fonte di matrice UE, e quello nel quale tale fonte intermedia non sia data. Nel primo caso, il diritto C.e.d.u., in quanto anche diritto UE, dovrebbe trovare diretta applicazione – con disapplicazione della legge interna in contrasto – secondo quanto consueto per il diritto comunitario; nel secondo, invece, continuerebbe a mantenere validità la dottrina elaborata con le sentenze gemelle del 2007: obbligo di interpretazione

questo ambito paiono potersi ricondurre quelle decisioni della Cassazione con le quali si nega il dovere di interpretazione conforme delle direttive in materia processuale penale, ove non ancora scaduto il termine per il recepimento da parte degli stati nazionali¹⁰: qui la ragion pratica verte sulle conseguenze economiche implicate dall'adozione di una strada opposta.

Non si può tuttavia sottovalutare come le grandi spinte innovative provenienti sia dalla CEDU che dalla UE richiedano uno sforzo di razionalizzazione, pena il disequilibrio del sistema – già di per sé non particolarmente apprezzabile per armonia ed efficienza. Prendendo a spunto la questione relativa alla separazione tra fatto e diritto, sino a che limite si può spingere la equiparazione tra i due componenti della imputazione? Dovrà giungere ad applicarsi anche al mutamento del *nomen iuris* il diritto di chiedere nuove prove, ex art. 519 c.p.p.? E quello di optare per i riti alternativi¹¹?

4. L'età della restaurazione?

Da questi primi dubbi pare prendere l'avvio di una nuova fase, tutta incentrata sulla restaurazione del sistema, ritenuto conciliabile con le soluzioni elaborate in sede europea senza operare mutamenti di rilievo.

Paiono potersi ricondurre a questa visione le sentenze della Cassazione che hanno ripristinato una netta separazione tra questione di fatto e questione di diritto – così ritenendo che, ove sia mutata all'esito del giudizio d'appello la denominazione giuridica del fatto, non occorra l'annullamento con rinvio, poiché deve considerarsi sufficiente la difesa posta in essere dall'imputato nel

conforme e questione di costituzionalità, ove non sia possibile elaborare una soluzione soddisfacente in via ermeneutica.

10

¹⁰ Cass., 18 marzo 2011, *K.H.*, in CED n. 250636; Cass., 7 dicembre 2011, in CED n. 251453; Cass. S. U., 10 maggio 2011, n. 18268, *Eke Sony*, in *Diritto penale e processo*, 2011, VII, p. 814. Sul tema cfr. M. GIALUZ, *Novità sovranazionali*, in *Processo penale e Giustizia*, 2011, 2, p. 9; ID., *L'obbligo di interpretazione conforme alla direttiva sul diritto all'assistenza linguistica*, in *Diritto penale e processo*, 2012, p. 437; ID., *Il diritto all'assistenza linguistica nel processo penale. Direttive europee e ritardi italiani*, in *Riv. dir. proc.*, 2012, p. 1193 s.

11

¹¹ Qualche spunto in materia in M. CAIANIELLO, *Giudizio abbreviato a seguito di nuove contestazioni. Il prevalere delle tutele difensive sulle logiche negoziali*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2009, p. 4957-4965.

presentare il ricorso alla Suprema Corte¹². Ancora, pare improntato al medesimo approccio metodologico l'ultimo sviluppo del caso Drassich, tutto teso a restringere la portata innovativa della sentenza n. 113 del 2011, in materia di revisione¹³. Infine, a questo insieme sembrano appartenere le decisioni con le quali non si è dato corso alle scelte adottate a Strasburgo in tema di condanna, per la prima volta, in appello, disposta sulla base di una mera rilettura dei verbali del giudizio di primo grado¹⁴.

Dei tre esempi menzionati, l'ultimo parrebbe il più discutibile, quanto alle ragioni proposte. Mentre infatti i primi due possono appoggiarsi su una tradizione ermeneutica consolidata – l'una fondata sulla separazione plurisecolare tra fatto e diritto, l'altra sul principio generale della intangibilità del giudicato – non altrettanto pare possa dirsi per la questione della condanna “cartolare” in appello. Qui anzi è apparso agli studiosi abbastanza evidente, sin dall'entrata in vigore del nuovo codice, come la fase delle impugnazioni poco si conciliasse con la riforma accusatoria intrapresa alla fine del secolo scorso. A tal punto che la Cassazione – all'incirca dieci anni fa – aveva teorizzato la tesi della motivazione rafforzata, a giustificazione di una condanna pronunciata per la prima volta in appello, riformando una sentenza di assoluzione di primo grado. Le recenti sentenze della Suprema Corte con cui si respinge la soluzione propugnata dalla Corte EDU, paiono tutte fondate su un *distinguishing* poco convincente tra «diverso apprezzamento di una prova orale ritenuta in primo grado non attendibile» e il superamento di elementi esterni che avrebbero in primo grado impedito di fondare la decisione sulla dichiarazione di un teste ritenuto, tuttavia, di per sé credibile.

5. Un quadro di sintesi

I recenti sviluppi ci mostrano un sistema ripiegato in difesa di se stesso, volto a

12

□ Cass., 14 febbraio 2012, in CED n. 251961; Cass., 9 maggio 2012, Damjanovic e al., in CED n. 253267; Cass., 13 novembre 2012, Tirena, in CED n. 254357.

13

□ Cfr. Cass., 15 maggio 2013, n. 26039, Drassich, non ancora pubblicata.

14

□ Cass., 26 febbraio 2013, Caboni e al., n. 16566, in CED n. 254623. Per le sentenze della Corte europea in materia, cfr. Corte EDU sent. 5 luglio 2011, Dan c. Moldavia, ric. n. 8999/07; Corte EDU, sent. 4 giugno 2013, Hanu c. Romania, ric. n. 10890/04; Corte EDU, 5 marzo 2013, Manolachi v Romania, ric. n. 36605/04.

cercare di recepire il meno possibile le soluzioni o le direttive provenienti dalle sedi europee, e che rifugge dalla prospettiva di farle effettivamente proprie. Certo si tratta di un orientamento difficile da condividere, posto che, così facendo, non si coglie l'occasione di ripensare numerose garanzie che meriterebbero una rilevante ristrutturazione (l'oralità e il contraddittorio nel giudizio di appello; il diritto all'interprete e alla traduzione degli atti; il diritto all'informazione nella fase delle indagini preliminari, solo per citare alcuni casi). Le ragioni di tale ripiegamento paiono da ricondurre, da un lato, alla incerta identità del nostro processo, mai davvero divenuto accusatorio, e al timore di un cumulo ingestibile di garanzie (paventato sin dalla riforma dell'art. 111 Cost.); dall'altro, alla riluttanza delle Corti europee a fare nomofilachia, così assumendosi la responsabilità di guidare razionalmente i diversi ordinamenti nazionali verso un più integrato sistema europeo.